

definizione della posizione urbanistico edilizia dell'unità immobiliare in oggetto, superando l'esistente contenzioso;

p) che è intenzione di Immobiliare Sernovella S.r.l. favorire, per quanto di sua competenza, la presentazione della nuova istanza di condono edilizio, cui la Società Immobiliare Villa di Villa Angelo & C. sas si è dichiarata disposta;

q) che, come detto, la Immobiliare Sernovella S.r.l., avendo incorporato la società Nereidi Residence S.p.A., è subentrata anche in tutte le situazioni soggettive inerenti alla precedente domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e, quindi, anche nel diritto alla ripetizione di tutte le somme pagate, conseguente alla definizione negativa della domanda suddetta, per il quale l'Immobiliare Sernovella S.r.l. ha diritto a chiedere ed ottenere la restituzione delle somme pagate dall'incorporata Nereidi Residence S.p.A. con gli interessi legali secondo legge;

r) che, ai sensi dell'art. 2, comma 476, della legge n. 662/96, i soggetti che hanno presentato domanda di condono ed hanno poi riproposto la domanda con la legislazione successiva per lo stesso immobile possono compensare il credito a "loro" favor "scaturito" dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativo alla domanda di condono nuova. Tale disposto normativo, appositamente emanato nel rapporto fra il condono di cui alla legge n. 47/85, e quello di cui alla legge n. 724/94, deve ritenersi valido ed applicabile, almeno in via analogica, anche nel rapporto fra il condono ex lege n. 724/94 ed ex D.L. n. 269/03, come sopra convertito in legge;


s) che la Immobiliare Sernovella S.r.l. è disponibile a cedere alla Società Immobiliare Villa di Villa Angelo & C. sas tutti i crediti restitutori di cui è titolare nei confronti delle competenti pubbliche amministrazioni per la ripetizione delle somme versate con il precedente condono, il quale credito ha per oggetto le somme indicate al punto b) della presente scrittura, perché la Società Immobiliare Villa di Villa Angelo & C. sas possa utilizzare tale credito allo scopo di compensare il relativo ammontare capitale con gli importi dovuti a titolo di oblazione ed eventualmente anche di oneri di costruzione, in correlazione con la presentazione della nuova domanda di condono edilizio nei modi e termini di legge, restando ogni eventuale conguaglio, nonché ogni altra spesa od onere per il buon fine della nuova domanda a carico della Società Immobiliare Villa di Villa Angelo & C. sas;

t) che Immobiliare Sernovella S.r.l. intende a sua volta rinunciare in parte qua alla domanda di condono presentata da Nereidi Residence S.p.A. al fine di rendere effettivo il diritto alla ripetizione delle somme oggetto della presente cessione di credito.

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente proposta

la Immobiliare Sernovella S.r.l. come sopra rappresentata dichiara di essere disposta a cedere alla Società Immobiliare Villa di Villa Angelo & C. sas, tutti i diritti di credito conseguenti al diniego della domanda di condono edilizio presentata al Comune di Sanremo ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/94 con riguardo all'unità immobiliare indicata in premesse.

In particolare, la Immobiliare Sernovella S.r.l. dichiara di essere disposta a



IMMOBILIARE SERNOVELLA SRL